

2. Ai punti 38 e 39 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non ha applicato correttamente le regole 15, paragrafo 2, lettera h), sub iii), e 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/1995 della Commissione <sup>(2)</sup> nonché gli articoli 75 e 78, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009. Ai punti 41 e 42 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non ha applicato correttamente l'articolo 80, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, le regole 53 e 53 bis del regolamento n. 2868/1995 e non ha tenuto in considerazione il paragrafo 5 della pagina 4 della comunicazione n. 11/98 del Presidente dell'Ufficio di cui alle Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sui marchi comunitari, Parte A, Disposizioni generali, Sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori. Ai paragrafi 43, 44 e 45 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non ha correttamente applicato l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo 64 del regolamento n. 207/2009 e, dunque, non ha riconosciuto che la commissione di ricorso ha violato i principi della certezza del diritto e dell'economia processuale e l'obiettivo del procedimento di opposizione venendo meno all'obbligo di consentire conflitti tra i marchi prima della registrazione, e non avendo, contrariamente alle disposizioni, preso in considerazione i fatti, le circostanze e gli elementi di prova forniti dalla Real Express Srl che erano rilevanti ai fini dell'esito del procedimento di opposizione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischen Finanzgericht (Germania) il 28 luglio 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar**

**(Causa C-412/15)**

(2015/C 398/16)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Hessisches Finanzgericht

**Parti**

*Ricorrente:* TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

*Convenuto:* Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sul sistema comune dell'IVA <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che la cessione di sangue umano comprende anche la cessione di plasma da esso ottenuto.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche per il plasma non destinato direttamente a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se ai fini della classificazione come sangue rilevi unicamente la destinazione effettiva o anche l'impiego astrattamente possibile del plasma.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).